

in primo luogo da parte del Commissario straordinario antiracket e antiusura.

Sono stati compiuti anche significativi passi in avanti per la realizzazione concreta del comma 3 del citato art. 16 ter, sull'acquisto, da parte dello Stato, dei beni immobili di proprietà dei testimoni in località di origine e che in passato, dopo il trasferimento degli interessati, venivano di fatto abbandonati per l'impossibilità di trovare acquirenti.

A tale proposito, è stata inviata all'Agenzia del Demanio, con cui sono stati instaurati accordi in merito, la documentazione relativa ai primi due casi, in modo che il predetto Ente possa procedere alla valutazione delle proprietà e al successivo acquisto.

Nel contempo, prosegue l'applicazione della convenzione con l'Istituto nazionale per la Previdenza sociale sull'accertamento del danno biologico lamentato da alcuni testimoni di giustizia a causa dei disagi per l'allontanamento dalle località di origine.

Quest'ultimo aspetto si inserisce nel più vasto problema della possibilità di applicare le speciali misure di protezione senza trasferire gli interessati.

La Commissione Centrale ha optato per tale misura in pochissimi casi, per venire incontro alla volontà dei testimoni e dopo un'attenta valutazione condotta con le Autorità giudiziarie e gli Organi di pubblica sicurezza.

Nel semestre in esame, un provvedimento di predisposizione delle speciali misure di protezione nella località di origine del loro destinatario è stato adottato per un solo testimone, dopo aver acquisito tutti gli elementi disponibili sulla situazione.

La protezione dei testimoni presso il loro domicilio trasmette certamente un messaggio di alto contenuto civico, perché essi divengono veri e propri punti di riferimento per la società civile e costituiscono un segnale dell'impegno dello Stato per il ripristino e il mantenimento della legalità in zone ad alta densità criminale.

E' tuttavia doveroso considerare che una scelta del genere richiede alle Forze di Polizia un imponente onere per la vigilanza dell'abitazione, e, spesso, del luogo di lavoro del testimone e dei congiunti, nonché per la tutela in occasione di ogni spostamento.

Un simile impegno di risorse umane e mezzi è stato in parte diminuito ricorrendo alla predisposizione di opere di difesa passiva degli immobili.

Anche con l'ausilio di una soluzione siffatta, l'attuazione delle speciali misure in località di origine richiederà in futuro un approfondito esame dei casi singoli.

## CAPITOLO V

### IL SERVIZIO CENTRALE DI PROTEZIONE

Nel primo semestre del 2003, sono entrati in funzione i Nuclei Operativi di Protezione di Palermo e Catania, prima tappa del progetto complessivo che prevede, entro l'anno 2004, l'apertura di altri tre Nuclei competenti per la Campania, la Calabria e la Puglia.

I nuovi Nuclei dovranno occuparsi prevalentemente dei problemi, in massima parte attinenti a rapporti civili, fiscali e patrimoniali, originati dai trasferimenti delle persone protette.

La scelta della collocazione territoriale dei nuovi Nuclei deriva dalla constatazione che oltre il 90% dei soggetti sotto protezione proviene dalle Regioni indicate, in cui la gestione delle predette situazioni era affidata alle Prefetture e agli Organi di Polizia.

L'istituzione dei Nuclei consentirà di liberare questi ultimi da tali compiti e di impiegare sul territorio le risorse umane e materiali risparmiate.

E' stata inoltre definitivamente completata la separazione, all'interno del Servizio Centrale di Protezione, tra gli Uffici che gestiscono i collaboratori e quelli che amministrano i testimoni. Si tratta di una indicazione contenuta nel nuovo testo dell'art. 14 della legge 82/1991, che è stata tradotta in pratica con anticipo rispetto all'emanazione del Decreto Interministeriale di riorganizzazione del predetto Servizio.

Un'altra innovazione di rilievo apportata nel primo semestre del 2003 è la revisione integrale del sistema informatizzato di gestione del Servizio Centrale di Protezione, aumentando la celerità dell'elaborazione e dello scambio di dati e la loro sicurezza da interferenze esterne.

Nello stesso periodo, sono stati riveduti e rielaborati i modelli di corrispondenza con gli Enti esterni, soprattutto alla luce delle novità introdotte dalla legge 45/2001, facilitandone la redazione e la lettura.

Riguardo alla formazione del personale, è stato programmato, per il mese di ottobre 2003, un corso di formazione e aggiornamento del personale degli Organi di polizia territoriali che si occupano della tutela e della sicurezza dei collaboratori e testimoni di giustizia.

L'iniziativa riveste un carattere di assoluta novità, essendo indirizzata al personale, che, pur appartenendo alle tre principali Forze di polizia, è inserito negli organici delle Questure e dei Comandi Provinciali, e non fa quindi parte del Servizio Centrale di Protezione.

Esso svolge tuttavia un ruolo fondamentale nel sistema tutorio, soprattutto perché ha il compito di effettuare i servizi di accompagnamento delle persone protette, tra i quali rivestono particolare importanza quelli per impegni di giustizia.

Il corso in argomento ha l'obiettivo di migliorare la professionalità degli operatori e di informarli compiutamente sui nuovi sviluppi legislativi del settore.

Sul versante internazionale, EUROPOL ha richiesto la partecipazione di un relatore del Servizio Centrale di Protezione per un convegno sull'assistenza psicologica ai testimoni sotto protezione, in programma a Riga (Lettonia) per il mese di ottobre 2003.

Al convegno parteciperanno i vertici delle Unità di protezione testimoni dei Paesi aderenti ad EUROPOL, nonché, in qualità di osservatori, le Autorità di Polizia di alcuni Paesi dell'Europa orientale.

In previsione del semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea, il Servizio Centrale di Protezione ha presentato, nel marzo 2003, un progetto di seminario sulla protezione dei testimoni, aperto a rappresentanze dei Paesi membri, e ad alcuni Paesi terzi.

Il progetto si inserisce nell'ambito del programma AGIS dell'Unione Europea, finalizzato all'approfondimento della cooperazione fra Stati nel settore dell'ordine pubblico e della lotta alla criminalità.

Gli Organi comunitari responsabili del programma AGIS dovranno valutare la presenza dei requisiti di fattibilità dell'iniziativa e dare l'autorizzazione ad usufruire dei finanziamenti, erogati dall'Unione, necessari per il suo esito.

## CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'afflusso di collaboratori e testimoni registrato nel primo semestre del 2003 si è rivelato, dal punto di vista quantitativo, in linea con quello dell'ultimo triennio.

Le innovazioni introdotte dalla legge 45/2001, ed, in particolare, quelle che fissavano criteri più severi per l'ammissione al programma di protezione, non hanno provocato, come qualcuno aveva ipotizzato, un calo dei collaboratori.

Sotto questo profilo, la legge ha raggiunto uno dei suoi obiettivi principali, che era quello di selezionare rigorosamente le collaborazioni e destinare alla protezione speciale solo quelle maggiormente significative per il contributo probatorio dato alle Autorità giudiziarie e per il livello del pericolo.

L'azione della Commissione Centrale ha contribuito in misura decisiva al raggiungimento di tale risultato. Detto Collegio ha infatti analizzato scrupolosamente ogni caso, richiedendo, all'occorrenza, nuovi elementi all'Autorità giudiziaria e, spesso, ricorrendo all'audizione dei magistrati competenti.

Gli ambiti criminali maggiormente interessati dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia restano, come in passato, quelli della mafia e della camorra. I collaboratori provenienti da gruppi criminali di tale matrice sono aumentati, rispetto al secondo semestre del 2002, dimostrando che il fenomeno è tutt'altro che in calo.

Anche i testimoni di camorra sono cresciuti di tre unità, rispetto allo scorso semestre, dimostrando che la particolare attenzione che la legge 45/2001 riserva a tale figura può costituire un incentivo alla testimonianza.

A tale proposito, la Commissione Centrale ha dedicato, nell'ultimo biennio, molta attenzione ai testimoni di giustizia, operando una decisa sterzata rispetto al passato.

Nello spirito della riforma di 2001, la Commissione ha proceduto all'audizione diretta di quasi tutti i testimoni, concordando con essi forme di reinserimento sociale compatibili con la sicurezza e non penalizzanti rispetto alle condizioni di vita anteriori all'ingresso nel programma.

In tal modo, si è raggiunto un equilibrato rapporto tra gli ingressi e le uscite dal programma di protezione, che consente una migliore efficienza complessiva del sistema.

L'impianto normativo della legge 45/2001 potrà essere completato con l'emanazione dei regolamenti attuativi, di cui si fornisce, di seguito, un elenco riassuntivo.

1. Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, sulla riorganizzazione del Servizio Centrale di Protezione, nel rispetto della suddivisione in Uffici di gestione separata per collaboratori e testimoni (art. 14, comma 1, della legge 82/1991 modificato dall'art. 9 legge 45/2001). Il testo è in corso di redazione.
2. Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con quello della Giustizia, di definizione delle modalità di attuazione delle speciali misure di protezione e dei criteri applicati dalla Commissione Centrale nell'istruttoria, formulazione e attuazione delle misure (art.17 bis, comma 1, legge 82/1991, introdotto dall'art. 19 della legge 45/2001). E' stata predisposta una bozza per la quale occorrerà il definitivo parere del Ministero della Giustizia.
3. Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con quello della Giustizia, sulla conservazione e trasferimento del posto di lavoro per le persone sotto protezione, e le specifiche modalità di assistenza e reinserimento sociale dei minori (art. 13 comma 8 legge 82/1991, modificato dall'art. 6 legge 45/2001). La relativa bozza è attualmente in fase di revisione presso l'Ufficio Affari legislativi e relazioni parlamentari, che sta acquisendo i pareri di tutte le amministrazioni interessate (Giustizia, Istruzione, Lavoro, Dipartimento della Funzione Pubblica, Economia e Finanze).

4. Decreti del Ministro dell'Interno, di concerto con quelli dell'Economia e Finanze, della Giustizia e della Difesa, di definizione delle modalità di versamento e trasferimento del denaro e dei beni dei collaboratori di giustizia e relativa destinazione (art. 17 bis, comma 3, legge 82/1991, introdotto dall'art. 19 della legge 45/2001) e sulla definizione della quota di tali beni da destinare all'attuazione delle misure di protezione e di quella che confluirà nelle elargizioni per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (art. 12 sexies della legge 7/8/1992, n.356, in materia di contrasto alla criminalità mafiosa, come modificato dall'art. 24 della legge 45/2001). Il testo sarà pubblicato nel secondo semestre 2003.
5. Decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con quello dell'Interno, sulle misure per il trattamento penitenziario dei collaboratori della giustizia (art. 17 bis, comma 2, legge 82/1991, introdotto dall'art. 19 della legge 45/2001). Il testo è in fase di elaborazione da parte del Ministero della Giustizia

E' doveroso soggiungere che alcuni aspetti della legge 45/2001 sono stati da tempo applicati anche in assenza dei suddetti Regolamenti. Ci si riferisce, in particolare, alla riorganizzazione, prevista nel nuovo testo dell'art. 14, del Servizio Centrale di Protezione in due Uffici, l'uno per la gestione dei collaboratori e l'altro per i testimoni.

Anche la maggior parte delle norme sugli interventi assistenziali introdotti dalla legge 45/2001 in favore dei testimoni hanno trovato una pressoché immediata traduzione in pratica.

Una volta approvati i nuovi Regolamenti, si potranno verificare con maggior precisione i risultati delle novità apportate dalla legge 45/2001 sul sistema della protezione.

Si può tuttavia ritenere positiva l'esperienza di questo primo biennio di operatività della legge, grazie al congiunto e coordinato impegno di tutte le componenti istituzionali coinvolte, a vario titolo, nelle tematiche dei collaboratori e testimoni di giustizia.